



### **01 | TRIBUTARIA**

#### **Sentenza Ss Uu 16424/2002**

Il giudice tributario, in sede di impugnazione dell'atto impositivo, ha il potere-dovere, oltre che di verificare la presenza di motivazione circa il concorso di gravi indizi dell'illecito fiscale, di controllare anche la correttezza in diritto del relativo apprezzamento. Deve cioè verificare che esso faccia riferimento ad elementi cui l'ordinamento attribuisca valenza indiziaria. Nell'esercizio di tale compito, il giudice deve negare la legittimità dell'autorizzazione emessa esclusivamente sulla scorta di

informazioni anonime, consequenzialmente valutando il fondamento della pretesa fiscale senza tenere conto di quelle prove

#### **Ordinanza 28188/2013**

Se nel giudizio non viene prodotta la richiesta per ottenere dalla Procura della Repubblica l'autorizzazione all'accesso domiciliare, l'accertamento è nullo, perchè il giudice tributario è nell'impossibilità di verificare la sussistenza dei gravi indizi di violazioni alla normativa tributaria, necessari per il rilascio di tale provvedimento

### **02 | PENALE**

#### **Cassazione 34450/2016**

Una denuncia anonima non può essere posta a fondamento di atti tipici di indagine e quindi non consente di procedere a perquisizioni, sequestri e intercettazioni telefoniche. Si tratta di atti che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi della commissione di un reato

#### **Cassazione 36003/2006**

Le denunce anonime possono stimolare l'attività di Pm e Pg, al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo si possono ricavare estremi utili per individuare un delitto

### **03 | RESPONSABILITÀ ERARIALE**

#### **Corte dei Conti, sez. giur. Toscana, 282/11 e 19/10**

L'esposto anonimo è ammesso soltanto se riveste i caratteri di specificità e concretezza. Il contenuto dell'esposto deve essere sufficientemente preciso e concreto. Esso, inoltre, deve contenere richiami a persone, fatti e circostanze che configurino potenzialmente determinate ipotesi di danno erariale. Il contenuto dell'esposto non può invece essere una «mera e generica lamentela», per fatti considerati di ritenuta illiceità amministrativa»